Città di
Vittorio Veneto

Città di Vittorio Veneto

Medaglia d'Oro al V.M.

CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
VITTORIO VENETO – TARZO – REVINE LAGO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

Articolo 1 – Disciplina della Polizia Urbana 4
Articolo 2 - Oggetto e applicazione 4
Articolo 3 - Definizioni 4
Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni 5
Articolo 5 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo 5
Articolo 6 – Vigilanza 5
Articolo 7 - Pubblicità dei titoli autorizzativi 6

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO 6

SEZIONE I - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA URBANA 6

Articolo 8 – Dettaglio delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 (n.d.r. si riporta il testo di legge). 6
Articolo 9 – Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 nell'ambito del perimetro del sito dell'UNESCO. 7
Articolo 10 - Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito dei centri storici e dei siti di elevato valore locale 7
Articolo 11 - Comportamenti esecrabili in luogo pubblico 9
Articolo 12 - Divieto di acquisto e consumo di sostanze stupefacenti 9
Articolo 13 - Consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico 10
Articolo 14 – Intralcio alla circolazione pedonale 11
Articolo 15 - Divieto di campeggio libero 11

SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE 12

Articolo 16 - Comportamenti vietati 12
Articolo 17 - Accensione di fuochi 13
Articolo 18 - Chiusura di strade e manutenzione di aree di pubblico transito. 14
Articolo 19 - Nettezza del suolo e dell'abitato 14
Articolo 20 – Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande 15
Articolo 21 – Rifiuti 15
Articolo 22 - Sgombero neve 16
Articolo 23 - Gestione degli animali 17
Articolo 24 - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare 18

SEZIONE III DISPOSIZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 18

Articolo 25 – Lavori stradali 18
Articolo 26 - Lavoro rumorosi e lavoro notturno 19
Articolo 27 – Lavori di giardinaggio 20
Articolo 28 – Cautele obbligatorie in occasione di lavori 20
Articolo 29 – Apertura di botole e chiusini 20
Articolo 30 – Protezione di pozzi, cisterne e di ogni altro scavo 20
Articolo 31 – Installazione di tralicci, gru, e altri impianti di sollevamento. 21

Articolo 32 – Carichi sospesi *21*
Articolo 33 – Installazione di cavi elettrici *21*
Articolo 34 – Utilizzo delle fontane di acqua potabile *22*
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DEL VERDE 22
Articolo 35 – Tutela di parchi e giardini pubblici e spazi verdi *22*
Articolo 36 - Attività particolari consentite in parchi pubblici *22*
Articolo 37 - Disposizioni sul verde privato *23*
Articolo 38 – Contrasto alla diffusione delle zanzare *23*
TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA 24
Articolo 39 - Disposizioni generali *24*
Articolo 40 - Tutela della tranquillità pubblica *24*
Articolo 41 - Musica di accompagnamento nei pubblici esercizi *25*
Articolo 42 - Tutela della convivenza civile *26*
Articolo 43 - Servizi di pubblico interesse *27*
Articolo 44 - Abitazioni private *27*
Articolo 45 - Strumenti musicali *28*
Articolo 46 - Dispositivi acustici antifurto *28*
Articolo 47 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore *28*
Articolo 48 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici *28*
TITOLO IV – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 29
SEZIONE I - DISCIPLINA GENERALE DELLE OCCUPAZIONI 29
Articolo 49 – Individuazione delle aree assoggettate alla disciplina dell'occupazione del suolo pubblico *29*
Articolo 50 - Occupazioni di suolo pubblico per eventi o manifestazioni pubbliche *29*
Articolo 51 – Occupazioni d'urgenza di suolo pubblico *30*
SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE DALLA POLIZIA LOCALE 30
Articolo 52 - Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, la distribuzione di materiale informativo, la vendita di biglietti di lotterie e la raccolta fondi. *30*
Articolo 53 – Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per piccoli lavori di manutenzione e riparazione o soste per carico, scarico e depositi temporanei di materiali *31*
Articolo 54 – Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con corsie, fiori e piante ornamentali *32*
Articolo 55 – Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni o altre iniziative sindacali o politiche *32*
TITOLO V - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA 33
Articolo 56 - Attività di servizio *33*
Articolo 57 - Operatori del proprio ingegno *33*
Articolo 58 - Attività economiche occasionali non professionali *33*
Articolo 59 - Attività artistiche di strada *34*
TITOLO VI - SULLE ACQUE INTERNE 35
Articolo 60 - Balneazione *35*
Articolo 61 - Navigazione *35*
TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E PER GLI EDIFICI IN GENERALE. 35
Articolo 62 - Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi *35*
Articolo 63 - Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo *36*
Articolo 64 - Esposizione dei prezzi dei menù *36*
Articolo 65 - Amministrazione degli stabili *37*
Articolo 66 – Centraline idroelettriche sul fiume Meschio *37*

Articolo 67 – Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici 37
Articolo 68– Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici 37

TITOLO VII - NORME FINALI 38

Articolo 69 - Sanzioni 38
Articolo 70 – Pagamento in misura ridotta. 38
Articolo 71 – Abrogazioni 39

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Disciplina della Polizia Urbana

1) La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città. La Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di agevolare la convivenza civile, la sicurezza urbana e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2) Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate di servitù ad uso pubblico e nei luoghi privati aperti al pubblico passaggio, a meno che non sia indicata una specifica eccezione che escluda esplicitamente una o più delle aree precedentemente indicate. Le disposizioni del Regolamento si applicano anche alle proprietà private ogniqualvolta gli effetti di comportamenti o situazioni realizzatesi in proprietà privata estendano le loro conseguenze in area pubblica o ledano un bene comune, come definito nel seguente art. 3.
3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
4) Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco limitatamente a quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero i Dirigenti limitatamente a quanto previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1) Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
   a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
   b) occupazione di aree e spazi pubblici;
   c) acque interne;
   d) quiete pubblica e privata;
   e) protezione e tutela degli animali;
   f) esercizi pubblici.
2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3 - Definizioni

1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
   a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e non segnalate come proprietà privata;
   b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
   c) le acque interne;
   d) l'aria;
   e) i monumenti e le fontane monumentali;

f) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
g) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
4) L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1) L'istanza per ottenere un'autorizzazione o una concessione, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere indirizzata al Comune di Vittorio Veneto con apposita domanda scritta, inviata con R.R. postale, via PEC, o acquisita al protocollo del Comune, osservando le leggi sul bollo, accompagnata da tutti i documenti necessari.
2) Per l'esame delle richieste saranno osservate le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre alle norme che disciplinano la materia.
3) Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, n.773 e del relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635.
4) Dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni o concessioni è inviata comunicazione al Comando Polizia Locale a1 fine di consentire l'attività di controllo.

Articolo 5 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

1) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, dà luogo all'erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista e possono comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
2) I titoli rilasciati dal Comune decadono:
   a) quando, nell'esercizio di quanto autorizzato, venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite nel titolo o dalla normativa vigente;
   b) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito dalle norme speciali in base al quale l'atto è stato rilasciato, salvo proroga per comprovata necessità;
   c) quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto a terzi con o senza scopo di lucro.
3) I titoli rilasciati dal Comune:
   a) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
   b) sono revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari, o i requisiti oggettivi richiesti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Articolo 6 – Vigilanza

1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge

regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, da personale di altri enti, preposto alla vigilanza.

2) Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli appartenenti alla Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1), nel rispetto dei limiti dei poteri loro attribuiti, possono accedere ai locali soggetti alla vigilanza dell'autorità comunale, destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o la concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, gli appartenenti alle forze di Polizia di cui alla legge 1 aprile 1981, n.121.

Articolo 7 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

1) Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili dal pubblico e dagli organi preposti al controllo.
2) Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente, presentando la dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA URBANA

Articolo 8 – Dettaglio delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n.14.

1) Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle stazioni ferroviarie e trasporto pubblico urbano delle altre infrastrutture ferroviarie nonché delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
2) Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 sono soggetti coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale, ivi comprese le stazioni dei taxi.
3) Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.
4) Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Treviso nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, all'Ufficio comunale dei Servizi Sociali.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 9 – Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 nell'ambito del perimetro del sito dell'UNESCO.

1) Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle aree del territorio comunale ricomprese all'interno del perimetro del sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" all'interno del territorio del Comune di Vittorio Veneto è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
2) Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Treviso nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi della competente Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 10 - Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito dei centri storici e dei siti di elevato valore locale

1) Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione di:
   a) centri storici, come individuati dal Piano Regolatore del Comune di Vittorio Veneto.
   b) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private e loro pertinenze, fino ad una distanza lineare di m 100;
   c) biblioteche e loro pertinenze fino ad una distanza lineare di m 100;
   d) pinacoteche;
   e) musei;
   f) chiese ed altri edifici dedicati al culto e loro pertinenze fino ad una distanza lineare di m 100;
   g) monumenti;
   h) edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
   i) siti archeologici;
   j) parchi e giardini pubblici;
   k) piazze pubbliche;
   l) Via Nannetti, Viale della Vittoria, Largo Cavallotti, Via Battisti, Via Carducci, Via Brandolini, Viale Trento e Trieste, Via Martiri della Libertà, Via Roma, Via Mazzini, Via Caprera, Via Casoni, Via Cavour, Via Cosmo, Via Lioni;
   m) i presidi sanitari, le case di riposo e loro pertinenze fino ad una distanza lineare di m 100;
   n) i parcheggi e le altre aree di sosta dei veicoli;
   o) gli impianti sportivi e loro pertinenze fino ad una distanza lineare di m 100;
   p) aree produttive;
   q) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e delle relative aree di pertinenza, fino ad una distanza lineare di m 200,

   è soggetto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.
2) Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle aree interessate da consistenti flussi turistici, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio

2017, n. 14, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00; in relazione alle previsioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n.14, sono da considerarsi di intenso flusso turistico, oltre che le aree individuate dal presente articolo, anche tutte le aree poste ad un raggio di m 200 dalle stazioni ferroviarie di Soffratta e di Vittorio Veneto.

3) Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Treviso nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, all'Ufficio comunale dei Servizi Sociali.

Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto altresì nei confronti di chi, nelle aree indicate, commette le violazioni previste dagli articoli 688 del codice penale (Ubriachezza) e 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza) e dall'art. 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.114, *(n.d.r. si riporta il testo di legge del D.Lgs.):*

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28 commi 9 e 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 (da € 2.582,00 a € 15.493,00) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (da € 516,00 a € 3.098,00).

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione de/l'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi. salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

e) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

e-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis de/l'artico/o 28.

4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2,-bis dell'artico/o 28.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

nonché dall'art.7 comma 15-bis, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (attività di parcheggiatore o guardiamacchine privo di autorizzazione).

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 11 - Comportamenti esecrabili in luogo pubblico

1) È vietato nelle aree pubbliche o aperte al pubblico o visibili dalle suddette aree, contattare soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare attività consistenti in prestazioni sessuali, nonché concordare con gli stessi prestazioni.
2) Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto di circolazione delle persone, è vietato lo stazionamento e l'occupazione degli spazi a chiunque ponga in essere azioni quali l'attività di meretricio su strada con condotte in grado di provocare l'inibizione alla libera circolazione delle persone e impediscano l'accessibilità e la fruizione di tali aree.
3) Il divieto previsto dal comma 1 non si applica a coloro che, per ragioni di servizio, operino nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguano fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché a tutti gli addetti ai servizi di sicurezza pubblica, sicurezza urbana e di soccorso pubblico.
4) È vietato, nelle aree citate dagli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento, esercitare il meretricio mediante l'utilizzo di camper, roulotte o veicolo similari.
5) Alla violazione prevista dal comma 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare operato dall'accertatore ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
6) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga nelle aree di particolare tutela così come individuate dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento, contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Treviso.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 12 - Divieto di acquisto e consumo di sostanze stupefacenti

1) È vietato acquistare, anche per uso personale, sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale.
2) È vietato fare uso di sostanze stupefacenti, in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale.
3) È vietato cedere a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale.
4) È vietato abbandonare nei luoghi accessibili al pubblico sostanze stupefacenti, cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti o utili per il loro spaccio.

5) Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
6) Se la violazione è commessa in gruppo, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da € 150,00 a € 500,00.
7) Nei casi indicati al comma 4 del presente articolo, qualora il fatto non costituisca reato, l'accertatore procede al sequestro finalizzato alla confisca amministrativa delle cose rinvenute o depositate sui luoghi accessibili al pubblico.
8) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga nelle aree di particolare tutela così come individuate dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento, Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Treviso.

n.d.r: Per le violazioni previste dal comma 5 del presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 400,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).
Per le violazioni previste dal comma 6 del presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 500,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023

Articolo 13 - Consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico

1) Nei parchi e nei giardini pubblici, lungo la pista ciclabile del Meschio, sulle panchine dei viali, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni del trasporto pubblico in generale, nelle loro pertinenze fino ad una distanza lineare di m 100, è vietato consumare sostanze alcoliche e/o superalcoliche.
2) Il trasgressore è tenuto ad asportare eventuali rifiuti da lui abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.
3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.-
4) Se la violazione è effettuata in gruppo la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da € 100 a € 500,00
5) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga nelle aree di particolare tutela così come individuate dagli art.li 8, 9 e 10 del presente regolamento, contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Treviso.

n.d.r: Per le violazioni previste dal comma 3 del presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).
Per le violazioni previste dal comma 4 del presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 150,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 14 – Intralcio alla circolazione pedonale

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) e dall'art. 669 bis c.p. (Esercizio molesto dell'accattonaggio), a tutela della libera e sicura fruizione degli spazi pubblici, è vietata la mendicità, comunque esercitata:
   a) nelle aree dei centri storici comunali, nelle piazze, nei parcheggi, nelle intersezioni stradali fino ad una distanza lineare di m 200;
   b) nelle aree interne ed esterne all'ospedale civile, case di riposo e all'Hospice;
   c) nelle aree mercatali e di pertinenza dei supermercati.
2) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 600 *octies* del codice penale (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), è comunque vietato utilizzare gli spazi pubblici per esercitare l'accattonaggio professionalmente.
3) Si applica la sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare del denaro provento della violazione, nonché delle attrezzature e/o strumenti impiegati nell'attività di accattonaggio e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 della legge 689/1981.
4) Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Treviso nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, all'Ufficio comunale dei Servizi Sociali.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 15 - Divieto di campeggio libero

1) Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e al di fuori dalle aree appositamente attrezzate, è vietata qualsiasi forma di campeggio, bivacco o accampamento, indipendentemente dalle attrezzature utilizzate (tavoli, sedie, tende, sacchi a pelo, fornelli, roulotte sganciata dal veicolo, ecc. – *elenco esemplificativo e non esaustivo*). Con apposito provvedimento possono essere attivate aree temporanee di ricovero per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
2) I possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta sul territorio del Comune, hanno l'obbligo di effettuare lo scarico di dette acque utilizzando esclusivamente le aree appositamente attrezzate.
3) L'Autorità Comunale può altresì vietare, per ragioni d'igiene e di sicurezza urbana, il deposito e/o l'impianto di tende, caravan, autocaravan o carri abitazione nonché la costituzione di accampamenti, anche in aree private.
4) In caso di reiterazione è disposta la confisca dei beni con i quali è stata commessa la violazione.
5) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga nelle aree di particolare tutela così come individuate dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento, contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Treviso.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di €

50,00 per la prima violazione (art. 16 legge 689/1981) e di € 150,00 per le violazioni successive alla prima, nell'arco temporale di un anno (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023))

SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 16 - Comportamenti vietati

1) A salvaguardia dell'incolumità, dell'igiene e del decoro della Città, per una rispettosa e civile convivenza, è vietato sulle aree pubbliche o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale:
   a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
   b) gettare, spargere o lasciare cadere a terra qualsiasi oggetto, compresi i mozziconi di sigaretta senza provvedere alla sua immediata rimozione, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione comunale per specifiche manifestazioni autorizzate (*esempio: uso di coriandoli durante la sfilata dei carri mascherati*).
   c) gettare, aspergere o lasciare cadere sulle persone o sulle cose prodotti imbrattanti, liquidi o solidi o nebulizzati, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo;
   d) rimuovere, manomettere, spostare, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, rastrelliere e altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
   e) sedersi o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
   f) fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 9 dell'art. 190 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 Codice della Strada, praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
   g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i limiti stabiliti dal Dirigente competente, in base alle caratteristiche tecniche delle suddette dotazioni;
   h) immergersi nelle fontane decorative pubbliche o farne un uso non autorizzato (esempio operazioni di lavaggio o prelievo d'acqua) o ingombrarne in qualsiasi modo le bocchette di scarico;
   i) ostruire in qualsiasi modo gli scarichi pubblici e le caditoie o immettervi oggetti, compresi i mozziconi di sigaretta, che possano essere causa di intasamento e/ o inquinamento;
   j) spegnere, occultare o spostare le attrezzature collocate per segnalare lavori o ostacoli;
   k) sdraiarsi o sedersi per terra, sedersi sullo schienale delle panchine o appoggiare i piedi sulle sedute, nonché dormire sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui monumenti, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi pubblici e privati, all'interno del centro abitato;
   l) compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
   m) girare o sostare a petto nudo o in tenuta balneare sui mezzi pubblici e all'interno dei centri storici della Città, come definiti dal Piano Regolatore;
   n) imprecare o recare offesa ai diversi credi religiosi;

o) consumare cibi o bevande sedendosi per terra, sui gradini o sulle soglie delle abitazioni;
p) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, senza preventiva autorizzazione, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service e/o messaggi pubblicitari di qualsiasi natura; il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza, il soggetto beneficiario della pubblicità, risponde in solido con l'autore.
q) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle proprietà private visibili dalla pubblica via, salvo specifica autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, il beneficiario del messaggio è obbligato in solido con l'autore;
r) collocare sui veicoli in sosta volantini o simili o lanciarli da veicoli in transito; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, il beneficiario del messaggio pubblicitario è obbligato in solido. L'unica forma di volantinaggio ammessa è la consegna a mano;
s) ammassare, in luogo visibile da pubblica via, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
t) utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile o che siano opportunamente mascherati;
u) stendere panni all'esterno delle abitazioni, in modo visibile dalla pubblica via, nelle ore diurne; è sempre vietato il gocciolamento.
v) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o sulle vie aperte al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
w) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
x) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
y) sputare per terra.

2) A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti degli uffici pubblici e delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori degli stessi attuare comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il personale degli uffici pubblici ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione qualora non ottemperasse all'invito del personale della biblioteca.
3) A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti della cosa pubblica, anche se assegnata e gestita da associazioni e/o privati, è vietato ai frequentatori della stessa porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo e/o molestia agli utenti e/o arrecare danno alle strutture. Il conduttore richiede l'intervento degli organi di vigilanza nei casi di danneggiamento o qualora i disturbatori siano invitati a desistere, perseverino nel comportamento vietato.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 17 - Accensione di fuochi

1) Fatte salve le disposizioni speciali emanate in materia, nel territorio comunale, è vietato:
   a) accendere fuochi in luoghi pubblici o privati per l'incenerimento di immondizie di qualsiasi genere;
   b) accendere fuochi per abbruciamento di sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi o delle scarpate nonché di varia natura presenti nei cantieri edili o stradali;
   c) accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati nell'art. 52, comma 1 del TULPS;
   d) accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore ai 100 metri dalle abitazioni e dalle sedi stradali;
   e) usare bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche, fatto salvo il caso in cui tali manufatti siano predisposti o comunque autorizzati dalla Pubblica Amministrazione per l'uso comune. Tale attività è consentita per uso alimentare sulle aree private;
   f) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso nei casi consentiti, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente;
   g) far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o moleste. Si devono altresì adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumi, polveri e odori molesti derivanti dalle combustioni consentite;

n.d.r: Per la violazione prevista dalla lettera g), è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 250,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023), per le altre violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art. 16 legge 689/1981).

Articolo 18 - Chiusura di strade e manutenzione di aree di pubblico transito.

1) È vietato interrompere al traffico piazze e strade pubbliche, di uso pubblico o aperte all'uso pubblico, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2) Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie, o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque. provvedere ad una adeguata e immediata segnalazione del guasto o della rottura fino all'avvenuta riparazione.

n.d.r: Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni prevista dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 19 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate (fatto salvo quanto previsto dall'art.23, comma 8), sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a cinque metri. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3) Quando l'attività di cui al comma 2) si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore

a 50 litri, di libero utilizzo, per il deposito dei rifiuti minuti, il cui contenuto dovrà essere smaltito periodicamente, nel rispetto delle norme vigenti in materia, a cura e spese dell'esercente.

4) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicenti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede adiacente l'immobile stesso.
6) I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti derivanti dalla loro attività, devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori per rifiuto di adeguata capacità. I contenitori muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. Il contenuto dovrà essere smaltito in osservanza delle norme vigenti in materia, a cura e spese dell'esercente.
7) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori di cui ai commi 3) e 6), i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico, purché non impediscano la libera circolazione dei pedoni.
8) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.
9) I proprietari e chiunque eserciti diritti reali sulle aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia di tali aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti a norma, senza disperderli sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o consegnate presso i centri di raccolta differenziata.
11) È fatto divieto di disperdere in qualsiasi modo prodotti alimentari sul suolo pubblico. È consentito il lancio simbolico di una manciata di riso benaugurale in occasione dei matrimoni, purché si provveda all'immediata pulizia dei luoghi. Gli sposi sono responsabili in solido con gli autori dell'imbrattamento del suolo o dell'area pubblica dovuto al lancio, caduta o deposito di materiali di qualsivoglia natura ed entità.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 150,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 20 – Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande

1) È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, compresi marciapiedi, gradini e soglie o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale. Il divieto non si applica negli spazi dedicati in aree verdi, giardini e parchi, purché l'alimento sia consumato senza arrecare disturbo e che l'area sia lasciata perfettamente in ordine e pulita.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 21 – Rifiuti

1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo predisposti dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo i contenitori dopo l'introduzione dei rifiuti. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per

mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal Comune o dall'Azienda preposta.

2) Qualora i contenitori di cui al comma 1) siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica della raccolta differenziata, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5) È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6) È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7) È vietato utilizzare i cestini per la raccolta dei rifiuti minuti collocati nel territorio comunale per lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività familiari o professionali. È altresì vietato gettarvi braci o mozziconi di sigaretta accesi.
8) Ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 689/1981, in caso di reiterazione di una violazione delle norme previste da questo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

n.d.r: Per la violazione prevista dal comma 8 del presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 500,00, per le altre violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 200,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 22 - Sgombero neve

1) In tutto il territorio comunale i proprietari e i conduttori degli immobili, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a sgombrare dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, limitrofo al proprio immobile, per una fascia di larghezza di almeno m 1,20, provvedendo anche allo spargimento del sale quando le condizioni metereologiche lo richiedano o comunque quando lo prescriva il Comune.
2) Fatte salve diverse disposizioni circostanziate del Comune, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
3) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
4) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza a tutela

dell'incolumità delle persone. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale.

5) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza e collegate, ove possibile, alla fognatura acque bianche, previa acquisizione di specifica autorizzazione.
6) Alla rimozione della neve dai passi carrabili e delle rampe di accesso alle autorimesse devono provvedere i loro utilizzatori;
7) In caso di terreno ghiacciato od innevato è fatto obbligo di usare calzature idonee che consentano di prevenire le cadute accidentali.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981.

Articolo 23 - Gestione degli animali

1) In tutto il territorio comunale è vietata la conduzione e il trasporto di animali comunque pericolosi, se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
2) Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali, i conduttori e i proprietari degli animali su luogo pubblico o aperto al pubblico devono averne sempre il pieno controllo, anche di fronte a situazione eccezionali e imprevedibili.
3) I conduttori di cani, sugli spazi pubblici o aperti all'uso pubblico, devono far uso del guinzaglio di adeguata lunghezza (in riferimento alle prescrizioni del comma 2) e, nei casi di affollamento, per i cani di grossa taglia, devono avere a sempre con sé la museruola del proprio cane da utilizzarsi prontamente al bisogno. La presente disposizione non si applica ai cani addestrati per il soccorso di persone, la guida dei ciechi e gli interventi di polizia.
4) È fatto divieto ai conducenti di equini di transitare in Via Martiri della Libertà, Via Cavour, Viale della Vittoria, Piazza del Popolo, Viale Trento e Trieste e Via Manin, fatte salve specifiche autorizzazioni per motivate esigenze. Nelle rimanenti vie della Città è fatto obbligo ai conducenti di raccogliere immediatamente eventuali deiezioni dei propri animali.
5) È vietato lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie animale domestica.
6) Le recinzioni delle proprietà private che si affacciano su luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, all'interno delle quali siano custoditi cani, devono essere recintate in modo tale da prevenire il morso ai passanti, anche in caso di loro negligenza o imperizia.
7) Le deiezioni degli animali devono essere immediatamente rimosse a cura dei conduttori con l'utilizzo di idonei contenitori o di sacchetti in plastica, di cui devono sempre essere muniti.
8) I conduttori dei cani hanno gli ulteriori obblighi:
   a) di evitare che i cani orinino di fronte alle vetrine commerciali o alle porte di ingresso;
   b) di avere al seguito un contenitore contenente acqua pulita, in quantità sufficiente per diluire adeguatamente i bisogni liquidi dei propri animali;
   c) di provvedere alla diluizione dei bisogni liquidi dei propri animali ogniqualvolta siano sparsi sulle aree di transito pedonale.
9) È vietato far transitare bestiame, armenti e greggi all'interno dei centri abitati.
10) Ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 689/1981, in caso di reiterazione di una violazione delle norme previste da questo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00.
11) In caso di violazione delle norme del comma 8, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la sanzione accessoria della pulizia dell'area pubblica imbrattata.

n.d.r: Per la violazione prevista dal comma 10, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 300,00, per le altre violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 24 - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1) Nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, su autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente secondo le seguenti specifiche:
   a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
   b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
   c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
   d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
   e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
2) L'allevamento a carattere familiare di animali da reddito nelle zone agricole dovrà essere comunicato al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

SEZIONE III DISPOSIZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 25 – Lavori stradali

1) I soggetti titolari delle reti dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica, fognature, gas, telefonia, fibra ottica, ecc.) e i loro concessionari e appaltatori, qualora debbano intervenire sulle reti collocate sul sottosuolo per motivi di manutenzione anche urgente delle reti o per il loro potenziamento ovvero per effettuare allacciamenti ad unità immobiliari per la fornitura di servizi, hanno l'obbligo di delimitare gli scavi e gli altri lavori intrapresi, con il posizionamento di transenne; devono, inoltre, presegnalare l'ostacolo con adeguata segnaletica conforme al Codice della Strada, al Regolamento di esecuzione e al DM. 10 luglio 2002.
2) Chi esegue i lavori deve avere cura di non danneggiare gli impianti degli altri sottoservizi presenti nell'area; qualora ciò accadesse, deve sospendere immediatamente i lavori e darne immediata notizia al Comando della Polizia Locale, al Comando dei Vigili del Fuoco e al soggetto proprietario della rete danneggiata.
3) Qualora per la durata e la tipologia dei lavori si rendesse necessaria la temporanea sospensione degli stessi e la copertura degli scavi, chi ha eseguito i lavori deve procedere mediante il posizionamento di idonea copertura rapportata alla tipologia degli utilizzatori dell'area pubblica o aperta al pubblico interessata:
   a) qualora si tratti di una strada aperta al traffico veicolare lo scavo deve essere coperto con una lastra d'acciaio di spessore idoneo a sostenere il peso di un veicolo pesante in transito, e deve essere installata adeguata segnaletica, non solo di cantiere ma anche di indicazione (preavvisi e percorsi alternativi), collocata a idonea distanza dagli scavi coperti;

b) qualora si tratti di un'area aperta al solo traffico pedonale lo scavo può essere coperto mediante tavolati di idoneo spessore, con il piano di calpestio raccordato alla pavimentazione e privo di ostacoli.

4) Qualora la tipologia dei lavori rendesse necessario il mantenimento di scavi, depositi di materiali, palchi, cavalletti e steccati sulla strada, chi ha eseguito i lavori deve provvedere alla collocazione oltre che dell'idonea segnaletica, anche di fanali a luce rossa a sufficiente distanza in modo che gli ostacoli siano visibili durante la notte, o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, nonché a mantenerli costantemente efficienti.
5) I lavori di ripavimentazione devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le migliori tecniche conosciute, nel rispetto delle indicazioni dell'Ente proprietario e, nei casi previsti, come autorizzato dalla Sovrintendenza.
6) Le stesse regole di cui ai commi precedenti si applicano ai lavori per la manutenzione degli scarichi e delle caditoie, per la realizzazione di deoleatori, fosse settiche e similari ovvero per la manutenzione della pavimentazione stradale in trachite, porfido o altri materiali pregiati.
7) Qualora i lavori di cui ai commi precedenti richiedano la chiusura di strade o ponti, chi esegue i lavori deve provvedere, in accordo con il Comando della Polizia Locale, alla collocazione di adeguata segnaletica per indicare i percorsi alternativi, previa emissione della relativa ordinanza; in caso di chiusure di strade, se risulta necessario l'intervento della Polizia Locale, l'onere del personale impiegato a garanzia della sicurezza degli utenti della strada è a carico della ditta esecutrice, secondo i costi stabilititi con Delibera di Giunta.
8) Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 l'accertatore ordina a chi esegue i lavori l'immediata messa in sicurezza del cantiere, e qualora permanesse l'inadempienza potrà provvedere l'Amministrazione Comunale con oneri a carico di chi ha eseguito i lavori.
9) Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 5 l'accertatore ordina a chi esegue i lavori di provvedere all'immediata ripavimentazione secondo le prescrizioni delle competenti autorità fissando un congruo termine per la loro esecuzione; nel caso di ulteriore inadempienza potrà provvede l'Amministrazione Comunale con oneri a carico di chi ha eseguito i lavori.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

[Articolo 26 - Lavoro rumorosi e lavoro notturno.] – Abrogato dal combinato disposto degli articoli 13 e 42 del regolamento acustico comunale, approvato con D.C.C. 27/02/2024, n. 6.

~~1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, neppure temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, dì inquinamento acustico nei giorni festivi e nei giorni feriali tra le ore 20 e le ore 8.~~
~~2) L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 20 e le ore 8 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e/o delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.~~
~~3) È vietato l'uso di macchine operatrici e di altre attrezzature azionate da motore a scoppio sprovviste di un efficiente dispositivo silenziatore.~~
~~4) In caso di comprovata necessità o di pubblico interesse l'Amministrazione comunale può autorizzare l'uso di macchine operatrici e delle altre apparecchiature rumorose in orari e giorni diversi.~~

~~*n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023.).*~~

[Articolo 27 – Lavori di giardinaggio.] Abrogato dal combinato disposto degli articoli 26 e 42 del regolamento acustico comunale, approvato con D.C.C. 27/02/2024, n. 6.

~~1) In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricreative, ospedali, case di cura e residenze per gli anziani sono consentiti i lavori di giardinaggio con l'impiego di macchine taglia erba, trattorini e di ogni altra attrezzatura azionata da motore termico o elettrico che per il loro utilizzo comportino emissioni rumorose, tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00.~~

~~*n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).*~~

Articolo 28 – Cautele obbligatorie in occasione di lavori

1) I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori e i decoratori, nonché gli operai in genere, quando lavorano in un'area pubblica o aperta al pubblico o nelle loro immediate adiacenze, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o liquidi possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
2) Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri od altri oggetti prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico, ed ogni altro manufatto, quando sono dipinti o verniciati di fresco, devono essere adeguatamente segnalati o riparati.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 29 – Apertura di botole e chiusini

1) È vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatta eccezione per le letture dei contatori delle utenze che deve avvenire curando di non costituire pericolo per gli utenti della strada.
2) Chiunque, provvisto dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sollevi od apra caditoie, chiusini, botole o pozzetti deve adottare le adeguate cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone, posizionare la necessaria segnaletica conforme al Codice della Strada, il suo Regolamento di esecuzione e il DM 10 luglio 2002, nonché eventuali fanali a luce rossa in modo che le insidie siano visibili, durante la notte o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, a sufficiente distanza nonché a mantenerli costantemente efficienti.
3) Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 l'accertatore ordina a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino dei luoghi ovvero al posizionamento dell'idonea segnaletica.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 150,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 30 – Protezione di pozzi, cisterne e di ogni altro scavo

1) I pozzi e le cisterne devono essere provvisti, a cura dei proprietari e di coloro che li gestiscono, di bocche e di sponde munite di idoneo parapetto alto almeno m 1,2, chiusura o di ogni altro riparo atto ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2) Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs n.81 del 09 aprile 2088 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitati con apposite barriere atte ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

3) Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 l'accertatore ordina al proprietario, al gestore ovvero a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza ovvero al posizionamento dell'idonea segnaletica nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i tre giorni.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 150,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 31 – Installazione di tralicci, gru, e altri impianti di sollevamento.

1) L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, considerando anche la morfologia del terreno, in modo da evitare pericoli per chi si trovi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
2) Gli impianti di cui al comma precedente anche se realizzati su aree private debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero sulle altrui proprietà.
3) I bracci delle gru nei momenti di inattività debbono essere lasciati liberi in modo da offrire la minima resistenza al vento e senza alcun carico agganciato che durante il movimento del braccio possa insistere verticalmente su aree pubbliche o private confinanti.
4) Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 l'accertatore ordina a chi esegue i lavori di provvedere immediatamente al posizionamento di idonea segnaletica di pericolo e di ripristinare le condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i tre giorni.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 150,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 32 – Carichi sospesi

1) Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2) Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale nei casi di assoluta necessità in relazione dei lavori da eseguire e al luogo ove sono attuati.
3) Nell'autorizzare la movimentazione di carichi sospesi l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'adozione di particolari cautele, la realizzazione di ponteggi protettivi il transito di persone e veicoli, ovvero limitazioni orarie.
4) Le prescrizioni dei commi precedenti non si applicano alle mere operazioni di carico e scarico merci o dall'uso di elevatori o montacarichi durante i traslochi. Gli addetti alla movimentazione delle merci dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché le predette operazioni avvengano con la massima sicurezza e dovranno essere assistiti da personale a terra.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 150,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 33 – Installazione di cavi elettrici

1) Nelle aree ad uso pubblico o aperte al pubblico, le luminarie e gli addobbi luminosi e i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati solo con autorizzazione del Comune.
2) I cavi installati a terra devono essere protetti da appositi cavidotti o passacavi proteggi filo.
3) I cavi aerei devono essere collocati ad almeno cm. 300 dal suolo nelle aree pedonali e ad almeno cm. 500 dal suolo nelle aree aperte alla circolazione veicolare.

4) Le installazioni di cui ai commi precedenti debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone o alle cose; devono altresì essere provviste di dichiarazione di conformità rilasciata da tecnico competente.
5) L'accertatore ordina l'immediato scollegamento dalla rete elettrica e rimozione dei cavi installati in modo difforme dalle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale o non rispettosi delle prescrizioni previste dal presente articolo.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 150,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 34 – Utilizzo delle fontane di acqua potabile

1) Le fontane pubbliche di acqua potabile possono essere utilizzate per dissetarsi, sciacquarsi le mani senza far uso di saponi o detersivi, prelevare l'acqua per abbeverare gli animali in appositi contenitori e per annaffiare le piante presenti sulla pubblica via con utilizzo di idonei recipienti. Non è consentito collegare tubi di qualsiasi tipo.
2) È vietato danneggiare o rendere non fruibili le fontane pubbliche.
3) Nelle fontane con dispositivo automatico di blocco dell'erogazione, è vietato manometterlo per procurare l'erogazione continua.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 35 – Tutela di parchi e giardini pubblici e spazi verdi

1) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
   a) danneggiare la vegetazione;
   b) fissare cavi, tiranti o altro tipo di ancoraggi agli alberi;
   c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
   d) dare da mangiare agli animali selvatici o presenti nei giardini pubblici o lungo i corsi d'acqua all'interno del territorio comunale;
   e) calpestare le aiuole;
2) È vietato parcheggiare o circolare con i veicoli su aiuole, siti erbosi, banchine sterrate ed altre aree non destinate alla circolazione.
3) Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 36 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1) All'interno dei parchi e dei giardini può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della specifica autorizzazione.
2) In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente alla manutenzione dei parchi o dei giardini. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento.

3) Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e terminare dopo le ore 22.
4) Nei parchi e nei giardini pubblici non sono consentite le passeggiate a cavallo e/o il transito di bestiame.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 37 - Disposizioni sul verde privato

1) Gli alberi di alto fusto piantumati in proprietà privata, devono essere manutenuti e controllati in modo da evitare che possano cadere in area pubblica, aperta al pubblico o in altrui proprietà privata.
2) Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti sulla pubblica via devono essere mantenuti in condizioni decorose da parte dei proprietari e locatari.
3) Le aree verdi devono essere mantenute in ordine e l'erba deve essere falciata periodicamente, almeno due volte a stagione e, in ogni caso, quando supera i 70 cm di altezza.
4) I rami degli alberi e/o siepi che si protendono sulla pubblica via devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare che fuoriescano dal confine di proprietà.
5) Si ammettono sporgenze di rami con altezze superiori a 2,70 metri al di sopra del marciapiede e 5,50 metri se sporgono sopra la carreggiata, garantendo comunque le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada (art. 18 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285). In ogni caso i proprietari sono responsabili degli eventuali danni in qualsiasi modo provocati dai rami sporgenti.
6) È compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulla pubblica via.
7) Tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria *(Thaumetopoea pityocampa)* devono provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei nidi e alla loro distruzione con il fuoco; in caso di attacchi estesi i proprietari devo effettuare trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus Thuringiensis*, piretroidi o altri prodotti di sintesi, nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta. È vietato il deposito di ramaglie con nidi di processionaria nei contenitori per la raccolta del verde. L'intervento di distruzione dei nidi di processionaria deve essere attuato ogni anno entro il 30 marzo.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 38 – Contrasto alla diffusione delle zanzare

1) Chiunque a qualsiasi titolo operi o dimori nel territorio comunale, deve evitare l'abbandono di oggetti e di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi i copertoni, le bottiglie, i sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi, all'interno delle proprietà private.
2) È fatto obbligo di:
   a) evitare, in aree urbane e rurali, qualsiasi ristagno d'acqua incontrollato che possa favorire la proliferazione delle zanzare.
   b) provvedere ad accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi degli oggetti o contenitori nei quali si possa creare un ristagno d'acqua, ivi compresi i copertoni d'auto nuovi o usati;
   c) svuotare e capovolgere, almeno settimanalmente, i contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc.

d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quale ad esempio vasche di cemento, bidoni, e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come a esempio i pesci rossi, gambusia, ecc);
f) provvedere ad ispezionare, pulire e disinfettare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta di acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
g) nei casi di impossibilità ad ottemperare a quanto sopra, è fatto obbligo di eseguire trattamenti periodici con insetticida larvicida idoneo, di cui si dovrà tenere documentazione.

3) Qualora in giardini ed aree scoperte, nelle quali vi sia presenza di piante ed arbusti, si manifesti un'intensa proliferazione di *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) si dovrà intervenire anche con trattamenti adulticidi sulla vegetazione.
4) All'interno dei cimiteri, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, sia per fiori di plastica, sia per i fiori veri e non possono essere utilizzati sottovasi od altri contenitori che in caso di pioggia si prestino alla raccolta dell'acqua. Gli innaffiatoti e i recipienti per il trasporto dell'acqua devono essere riposti ordinatamente nei pressi delle fontane, rigorosamente capovolti.
5) Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, pneumatici o prodotti atti a trattenere l'acqua piovana, dovranno stoccarli in modo adeguato da evitare ristagni d'acqua (conservati al chiuso, coperti con telo impermeabile, ecc). Dovranno altresì provvedere, almeno ogni 15 giorni, ad una disinfestazione dei pneumatici, o recipienti similari, che non possono essere conservati al chiuso.
6) Le norme di questo articolo si applicano dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 39 - Disposizioni generali

1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2) I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3) Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4) La Città di Vittorio Veneto riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 13:00-15:00; 22:00-08:00.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 40 - Tutela della tranquillità pubblica

1) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nel piano di zonizzazione e nel regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:

a) nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;
b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori. Sono fatte salve le attività artistiche di strada, se esercitate con le modalità e i limiti previsti nell'articolo 59 del presente Regolamento, nonché i casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione del Comune.

2) Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
3) In particolare, i soggetti di cui al precedente comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 23:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di oltre 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.
4) I soggetti di cui al precedente comma 2 hanno altresì l'obbligo di:
   a) Sensibilizzare, e se necessario richiamare invitando all'allontanamento, gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;
   b) Esporre in proprietà privata, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. Il Comune predispone le formule di avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo.
5) La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione o della revoca dell'autorizzazione o dell'atto equivalente di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 41 - Musica di accompagnamento nei pubblici esercizi

1) I titolari dei pubblici esercizi possono liberamente organizzare all'interno o all'esterno dei locali di somministrazione musica dal vivo di sottofondo o piano bar purché:
   a) abbiano preventivamente depositato in Comune il documento di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, come previsto dalla specifica normativa;
   b) non inizino prima delle ore 17:00 e terminino entro le ore 24:00 all'interno del locale e alle 23:00 se all'esterno;
   c) la musica non deve comunque arrecare disturbo alla quiete pubblica e non deve essere udibile oltre i 100 m dal locale;
   d) non siano utilizzati impianti di amplificazione;
   e) non siano installati carichi sospesi;

f) durante la diffusione della musica dal vivo le luci del locale non devono essere spente e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi;
g) il locale deve rispettare la propria normale ricettività evitando gli affollamenti che possano rendere difficoltoso il flusso degli avventori e mettere a repentagli l'incolumità pubblica, anche in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi per i quali l'esercizio è abilitato agli effetti igienico sanitari;
h) agli avventori non deve essere richiesto alcun compenso per l'audizione della musica dal vivo, né sotto forma di biglietto di ingresso, né come maggiorazione del prezzo delle consumazioni;

2) Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, le emissioni sonore derivanti da apparecchi radio o radiotelevisivi non devono essere udibili all'esterno del locale.
3) Qualsiasi evento musicale o di altra natura che non rispetti tutte le indicazioni contenute al comma 1, si configura come spettacolo o trattenimento e deve essere preventivamente autorizzato come indicato nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nel suo Regolamento di Esecuzione e delle relative Leggi complementari.
4) In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la confisca amministrativa degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 42 - Tutela della convivenza civile

1) Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali o aree autorizzate, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro della Città.
2) Costituiscono modalità idonee ad assolvere al precetto di cui al precedente comma primo:
   a) l'adozione delle cautele volte a circoscrivere e contenere l'accesso e l'uscita indiscriminati delle persone nel locale e dal locale e nelle aree autorizzate, tra cui le azioni atte ad evitare, anche mediante sistemi automatici, che le porte d'ingresso restino aperte, fermo restando il rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (sorvegliabilità dei locali di somministrazione alimenti e bevande);
   b) l'opera di invito e di dissuasione degli avventori dal persistere nei comportamenti pregiudizievoli menzionati nel primo comma del presente articolo;
   c) la collaborazione con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine eventualmente intervenute;
   d) l'interruzione dell'attività nelle aree, esterne al locale, di cui l'esercente abbia la disponibilità in forza di un titolo idoneo, nel caso in cui, nonostante l'adozione delle cautele di cui alle precedenti lettere del presente comma, si verificassero gli eventi descritti nel primo comma del presente articolo.
3) Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono ulteriori modalità idonee ad evitare i fenomeni di cui al precedente primo comma del presente articolo, conformemente al regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione:
   a) la concreta prestazione del servizio assistito ai fini della consumazione dei prodotti somministrati;
   b) l'utilizzazione di locali attrezzati per la somministrazione degli alimenti e delle bevande.
4) È facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuare le categorie di esercenti di cui al precedente primo comma, che operino in zone determinate della città, tenute, mediante addetti all'assistenza alla clientela, adeguatamente identificabili, a:

a) invitare gli avventori a cessare eventuali comportamenti pregiudizievoli dei beni tutelati dal primo comma del presente articolo;
b) concorrere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento di condizioni consone alla convivenza civile all'interno del locale e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo, nonché nelle adiacenze del locale medesimo.

5) La violazione dei precedenti commi del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, Regio Decreto n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione o della revoca dell'autorizzazione o dell'atto equivalente di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio.
6) Ai fini di questo articolo, i gestori di circoli privati sono assimilati ai gestori di pubblici esercizi.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 43 - Servizi di pubblico interesse

1) Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 1'8 agosto 2000, n. 267.
2) I responsabili delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 44 - Abitazioni private

1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22.
3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo al vicinato.
4) La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5) Il divieto di cui al comma 1) non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati nei giorni festivi e prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6) I lavori occasionali fonte di rumori che possono disturbare il vicinato, da effettuarsi nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze, devono essere effettuati nelle fasce orario 08:00-13:00 e 15:00-20:00. In ogni caso devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti per ridurre al minimo il disturbo.

7) È vietato tenere animali in modo che rechino in qualsiasi modo disturbo o danno al vicinato. Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo da non disturbare la quiete pubblica.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 45 - Strumenti musicali

1) Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2) L'uso della batteria è ammesso esclusivamente in locali totalmente insonorizzati.
3) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale sia utilizzato.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 46 - Dispositivi acustici antifurto

1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.
2) I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, non possono superare i limiti acustici fissati dalle disposizioni vigenti e la durata del segnale non può, in alcun caso, superare i quindici minuti complessivi. Oltre tale periodo può essere richiesto l'intervento di tecnici specializzati per tacitare la sirena con costi a carico del responsabile.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 47 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1) Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 48 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1) E' vietato far esplodere botti, petardi o fuochi pirotecnici di qualsiasi tipo:
   a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo. Gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
   b) all'interno di asili, scuole, ospedali, casi di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canili, gattili, ecc.) nonché entro una distanza lineare di 300 m lineari da tali strutture;
   c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti delle persone;
   d) all'interno del centro abitato.

2) Il divieto di cui al comma precedente non si applica all'accensione dei fuochi pirotecnici autorizzati ai senti dell'art. 57 T.U.L.P.S.
3) La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
4) Per le violazioni al presente articolo l'accertatore provvede al sequestro finalizzato alla confisca degli artifici pirotecnici detenuti dal contravventore e non ancora esplosi, per la successiva distruzione secondo le modalità di legge.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

TITOLO IV – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

SEZIONE I - DISCIPLINA GENERALE DELLE OCCUPAZIONI

Articolo 49 – Individuazione delle aree assoggettate alla disciplina dell'occupazione del suolo pubblico

1) Le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio disponibile e indisponibile del Comune di Vittorio Veneto, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di pubblico passaggio, site nel territorio del Comune di Vittorio Veneto, e di tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Vittorio Veneto sono soggette ad autorizzazione o concessione dell'Autorità Comunale.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 50 - Occupazioni di suolo pubblico per eventi o manifestazioni pubbliche

1) In caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni o eventi pubblici, nell'istanza il richiedente deve indicare la natura e le dimensioni di ogni tipo di struttura che intende posizionare sull'area, fornendo una planimetria in scala 1: 100 o 1 :200 e indicando come provvederà alla pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2) Qualora la manifestazione si prolunghi oltre le 3 ore, l'organizzazione deve assicurare la fruibilità di un congruo numero di servizi igienici in relazione all'affluenza prevista.
3) Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica e dovrà essere sempre prontamente reperibile.
4) La mancata presentazione della planimetria in scala prevista dal comma 1) comporta, indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione, il pagamento della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 51 – Occupazioni d'urgenza di suolo pubblico

1) Le occupazioni di suolo pubblico necessarie per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, sono consentite anche senza previa concessione o autorizzazione purché l'occupante ne dia preventiva formale comunicazione al Comando di Polizia Locale, osservando le prescrizioni indicate dall'Ufficio comunale.
2) In caso di somma urgenza derivante da un concreto pericolo per la pubblica incolumità, la comunicazione al Comando di Polizia Locale può essere presentata anche successivamente all'inizio dell'occupazione, purché la comunicazione sia inoltrata senza indugio e comunque non oltre le ventiquattro ore successive.
3) Qualora l'occupazione di suolo pubblico per somma urgenza, derivante da un concreto pericolo per la pubblica incolumità comporti l'interruzione della circolazione pedonale o veicolare, la comunicazione al Comando di Polizia Locale deve essere presentata senza alcun ritardo e devono essere collocati tutti i segnali stradali necessari.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE DALLA POLIZIA LOCALE

Articolo 52 - Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, la distribuzione di materiale informativo, la vendita di biglietti di lotterie e la raccolta fondi.

1) Al fine di promuovere iniziative politiche, sociali, ambientali o caritatevoli, con eventuale raccolta firme e distribuzione di materiale informativo, possono essere utilizzati banchetti o gazebi da posizionarsi esclusivamente sulle postazioni numerate ed individuate dalla Giunta Comunale. Sono escluse dall'utilizzo di questi spazi tutte le attività commerciali. Sono ammesse raccolte fondi con donazione libera e spontanea esclusivamente da parte di associazioni ONLUS, che abbiano dichiarato le finalità non lucrative e di utilità sociale.
2) Gli interessati all'utilizzo di questi spazi devono presentare domanda di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico al Comando Polizia Locale. La domanda dovrà pervenire per iscritto, anche per via telematica, non prima di trenta giorni e non oltre i sette giorni precedenti la data di utilizzo dell'area richiesta.
3) L'assegnazione degli spazi sarà effettuata seguendo l'ordine di protocollazione della domanda non ammettendo la possibilità di preventiva prenotazione degli spazi.
4) Onde favorire l'opportuna rotazione e pari dignità a tutte le iniziative, lo stesso spazio non può essere assegnato per più di quattro giornate al mese, siano esse isolate una dalle altre o liberamente aggregate.
5) Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei casi di raccolta firme previsti per le proposte di legge, di iniziativa popolare e referendum, dagli artt. 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione per iniziative politiche da parte di partiti riconosciuti e da liste partecipanti a tornate elettorali negli altri casi previsti dalla legge. Le prenotazioni saranno possibili nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
6) L'utilizzo di questi spazi non può essere autorizzato se nel medesimo luogo o nelle immediate adiacenze, fino ad una distanza lineare di m 200, siano già state presentate richieste di autorizzazioni per eventi pubblici e/o manifestazioni da parte di terzi. Eventuali autorizzazioni

già rilasciate potranno essere revocate per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per la tutela della sicurezza pubblica o stradale.

7) Il volantinaggio, inteso esclusivamente come consegna a mano ad una persona, escludendo qualsiasi deposito di materiale su auto, porte, finestre o altro, è consentito ad una distanza minima di m 200 dai luoghi autorizzati ai sensi del presente articolo, e dovrà essere comunicato con un preavviso di 48 h al Comando Polizia Locale.
8) Non è consentito il rilascio di queste autorizzazioni in occasione delle celebrazioni ufficiali del 25 aprile (Festa della Liberazione), del 2 giugno (Festa della Repubblica) e del 4 novembre (Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate), a meno di m 500 dal luogo della celebrazione.
9) Il Comando Polizia locale rilascerà l'autorizzazione all'occupazione con tutte le prescrizioni ritenute necessarie ed opportune. In ogni caso, al manifestarsi di condizioni meteorologiche avverse con vento superiore alla brezza (scala di Beaufort) l'occupazione di suolo pubblico decade automaticamente e lo spazio deve essere liberato nel più breve tempo possibile.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 53 – Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per piccoli lavori di manutenzione e riparazione o soste per carico, scarico e depositi temporanei di materiali

1) Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, con una durata non superiore a 12 ore complessive, nell'arco di un solo giorno:
   a) per effettuare delle riparazioni ad immobili ovvero per piccoli lavori di manutenzione ordinaria, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili, effettuate con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree e simili;
   b) per una superficie complessivamente non superiore a 3 mq. e per una durata non superiore a 12 ore in un giorno, per soste, per carico e scarico di materiali, nonché con depositi di materiale edile ovvero per soste operative in genere;
   c) Per effettuare operazioni di trasloco e manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;

   deve farne richiesta al Comando Polizia Locale.
2) Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno cinque giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico in scala 1:100 o 1:200 che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.
3) Il richiedente dovrà essere già munito di idonea certificazione di conformità dei ponteggi e delle attrezzature idonee ad eseguire le riparazioni come sopra descritte, nel rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4) Il Comando di Polizia Locale avvierà l'istruttoria appena in possesso di tutta la documentazione necessaria. In assenza di motivi ostativi, il Comado Polizia Locale rilascerà l'autorizzazione all'occupazione, comprensiva dell'eventuale autorizzazione al transito in Z.T.L. ed ordinanza di regolamentazione della circolazione (se necessaria), con tutte le prescrizioni del caso.
5) Qualora, per cause imprevedibili, l'occupazione debba essere posticipata, il richiedente deve darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Comando di Polizia Locale; se non sussistano condizioni ostative e senza diniego esplicito, la richiesta si intende accolta.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 54 – Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con corsie, fiori e piante ornamentali

1) Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con corsie, fiori e piante ornamentali in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale.
2) La Giunta Comunale può comunque autorizzare, in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose, occupazioni da parte di più soggetti che rientrino in un unico evento, stabilendo procedure semplificate.
3) La collocazione di fiori e piante non dovrà in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.
4) Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico quotato e in scala 1:100 o 1:200 che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.
5) Il Comando di Polizia Locale rilascerà, entro otto giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.
6) I fiori e le piante devono essere collocati in contenitori facilmente movibili e non possono essere utilizzati per delimitare spazi di servizio, nel qual caso dovrà essere richiesta autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dell'intera area.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 55 – Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni o altre iniziative sindacali o politiche

1) Chiunque voglia organizzare una riunione politica, sindacale, sociale o religiosa che comporti l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, senza strutture per il pubblico o con l'uso di sole pedane di altezza non superiore agli 80 cm, ovvero che comportino l'occupazione con gazebo di superfice non superiore ai 10 mq., per una durata non superiore a 24 ore e non siano occasione per attività di natura commerciale, deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale.
2) La richiesta di autorizzazione deve essere presentata per iscritto, anche per via telematica, con l'esatta individuazione dell'area interessata, almeno dieci giorni prima dell'evento.
3) Qualora l'occupazione avvenga con strutture diverse da semplici tavoli, sedie o gazebi, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione progettuale, firmata da un tecnico abilitato, illustrativa delle caratteristiche dell'occupazione, degli eventuali palchi installati nonché il piano di security e safety, anche sanitaria, integrato con adeguati schemi planimetrici quotati e in scala 1:100 o 1:200.
4) In assenza di motivi ostatiti, il Comando Polizia Locale rilascerà, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione, comprensiva dell'eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.
5) I promotori della riunione devono darne avviso, con almeno tre giorni di anticipo, al Questore, come previsto dagli art.li 18 e 25 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
6) L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico recepisce e fa proprie le eventuali prescrizioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza debitamente notificate ai promotori.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

TITOLO V - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 56 - Attività di servizio

1) Le piccole attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.
2) Tali attività non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
   a) in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
   b) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
   c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilità;
   d) non sono ammesse pubblicità di richiamo ad alta voce o con strumenti tecnologici amplificati.
3) Tali attività non possono avere svolgimento nelle piazze monumentali cittadine.
4) A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 lineari dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri e scuole.
5) Sono espressamente vietate ai sensi delle norme vigenti le attività di posteggiatore abusivo, di meccanico di strada e di lavavetri di strada.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 57 - Operatori del proprio ingegno

1) Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
   a) disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
   b) scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2) Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle vigenti leggi.
3) Non è considerato operatore del proprio ingegno ed è quindi soggetto alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
4) Non è considerato operatore del proprio ingegno e quindi non può essere autorizzato allo svolgimento dell'attività su area pubblica, chi specula sull'altrui credulità o pregiudizio, come indovini, cartomanti, chiromanti, esecutori di giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 58 - Attività economiche occasionali non professionali

1) Nell'ambito di manifestazioni tradizionali e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non

professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.

2) Non sono soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione a mano di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.
3) Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 59 - Attività artistiche di strada

1) Gli artisti di strada sono coloro i quali svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, *skater*, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, *writer*, *body* artisti, o similari.
2) Durante le performance artistiche, non è ammesso l'uso improprio di attrezzature, manufatti, arredi e segnaletica stradale se non previa autorizzazione.
3) Al fine di valorizzare tali attività potrà essere istituito un Albo cittadino degli artisti di strada.
4) L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
   a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza e a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
   b) senza l'impiego di palcoscenico o altre strutture fisse, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
   c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
   d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica.
5) Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.
6) L'esercizio dell'attività artistica di strada con l'utilizzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica e/o impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria è consentito dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00, purché nel rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dall'Amministrazione comunale.
7) Le attività di *skater* e *writer* possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.
8) Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e di licenza di pubblica sicurezza per pubblico spettacolo.
9) L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito all'interno di fiere e mercati, degli spazi destinati alle manifestazioni autorizzate e durante le cerimonie pubbliche, a meno che non costituisca parte integrante dell'evento e sotto la responsabilità dello stesso soggetto. Ulteriori aree potranno essere escluse dall'esercizio di queste attività con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

10) I soggetti di cui al precedente primo comma adottano in relazione al contesto ambientale, e comunque su richiesta della Polizia Locale, gli accorgimenti e le misure affinché sia escluso pregiudizio alla quiete.
11) La reiterata violazione delle disposizioni del presente articolo, compresa l'inosservanza delle indicazioni impartite dalla Polizia Locale ai sensi del precedente comma, darà luogo al sequestro cautelare, finalizzato alla confisca amministrativa, degli strumenti o impianti impiegati nel commettere la violazione.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

TITOLO VI - SULLE ACQUE INTERNE

Articolo 60 - Balneazione

1) È disposto il divieto di balneazione in fiumi, laghi e torrenti.
2) La balneazione può essere autorizzata in casi particolari purché siano garantite adeguate condizioni di sicurezza per i bagnanti.
3) Sono vietate le immersioni subacquee nelle sorgenti del fiume Meschio, fatte salve specifiche immersioni a scopo scientifico adeguatamente documentate e preventivamente autorizzate.
4) È vietato introdursi sulle superfici ghiacciate di laghi e corsi d'acqua.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 61 - Navigazione

1) Sul fiume Meschio e sui laghi Negrisiola, Restello e Morto è vietata la navigazione con imbarcazioni o altri dispositivi galleggianti a motore termico o elettrico.
2) La navigazione con i mezzi a motore può essere autorizzata per giustificati motivi.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E PER GLI EDIFICI IN GENERALE.

Articolo 62 - Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi

1) Chiunque sia titolare di un pubblico esercizio ovvero di una attività per la quale sia obbligatoria la presenza di servizi igienici destinati alla clientela ha l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione e di pulizia e di farli fruire liberamente a chi ne faccia richiesta.
2) Nel caso per ragioni di forza maggiore non sia possibile la fruibilità dei servizi igienici è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1) di darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Comando di Polizia Locale via P.E.C., o via mail, o via fax, indicando il tempo necessario per il ripristino degli stessi. I predetti soggetti devono, inoltre, rendere la cosa a conoscenza degli avventori esponendo apposita segnaletica visibile dall'esterno del locale.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 63 - Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo

1) Ai titolari e ai gestori di attività commerciali al dettaglio su aree private esercitate in sede fissa (comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici), e su aree pubbliche è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o di cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie utilizzando contenitori di vetro o metallo, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.
2) Ai titolari ed ai gestori di circoli od associazioni private abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande o al commercio al dettaglio di beni, o ad entrambe le suddette attività, ai soli soci, è fatto divieto di vendere o cedere per asporto, bevande contenute in recipienti di vetro o metallo, dalle ore 23:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, fatto salvo il consumo all'interno del locale di somministrazione.
3) Ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande confezionate nei modi sopraindicati dalle ore 23:00 alle ore 07:00 del giorno successivo; agli stessi è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo immediato sul posto, che deve essere effettuato all'interno dei locali.
4) Ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 23:00 alle ore 07:00 del giorno successivo; agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree esterne di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. A tal fine, i titolari o i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto.
5) Dalle ore 23:00 alle ore 07:00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro o di metallo.
6) I divieti previsti dai precedenti commi, in occasione di manifestazioni su aree pubbliche o comunque accessibili al pubblico, sono estesi dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del giorno successivo su tutto il territorio comunale.
7) È facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione motivata assunta previa informazione alla competente Commissione Consiliare, anche su segnalazione degli organi di Polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 64 - Esposizione dei prezzi dei menù

1) I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, all'esterno dell'esercizio in modo ben visibile, tabelle recanti il menù e i prezzi come previsto dall'art. 30 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n.29; in modo analogo, il menù fornito alla clientela deve riportare i prezzi dei singoli piatti.
2) Allo stesso obbligo sono soggetti gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.
3) Per le violazioni dei precedenti commi si applicano le sanzioni previste dall'art. 32/ 4° comma della L.R. 29/2007 con il pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.550,00.
4) Alla violazione consegue l'obbligo di provvedere nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i sette giorni dall'accertamento, alla corretta esposizione dei prezzi.
5) Qualora l'esposizione dei prezzi comporti l'occupazione di suolo pubblico, la stessa dovrà essere autorizzata.

n.d.r: Per le violazioni previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art. 16 legge 689/1981). Per le altre violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 516,00 (art. 32/4° comma, L.R. 21 settembre 2007, n.29).

Articolo 65 - Amministrazione degli stabili

1) Ai sensi dell'art. 1129, quinto comma, del codice civile, l'amministratore di condominio affigge sul luogo di accesso agli stabili condominiali una targa riportante il proprio nominativo, domicilio e recapito telefonico. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso del condominio deve essere affisso il nominativo, il domicilio e il recapito telefonico di chi ne fa le veci.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 66 – Centraline idroelettriche sul fiume Meschio

1) I concessionari o i gestori o chi comunque ha la possibilità di manovrare le paratie delle centraline di produzione idroelettrica collocate, con autorizzazione del Genio Civile della Regione Veneto, lungo il corso del fiume Meschio, devono garantire una pronta reperibilità per consentire agli organi di Protezione Civile di contattarli per fronteggiare le emergenze idrologiche.
2) Gli stessi soggetti indicati al comma 1) devono esporre, in luogo ben visibile dalla pubblica via, in prossimità delle suddette centraline idroelettriche, una targa riportante il nominativo, domicilio e recapito telefonico del referente.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.16 legge 689/1981).

Articolo 67 – Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici

1) I responsabili di aree ed edifici che presentino profili di rischio per la sicurezza urbana in quanto costituiscono luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti, soggetti senza fissa dimora, soggetti dediti all'ubriachezza abituale, etc., hanno l'obbligo di sorveglianza per evitare intrusioni non autorizzate.
2) Qualora invitati formalmente dall'Autorità Comunale, i proprietari delle aree ed edifici suddetti devono provvedere all'adozione di utili sistemi anti intrusione.
3) La messa in opera dei sistemi antintrusione previsti dal comma precedente deve essere attuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'invito dell'Amministrazione comunale. A richiesta, tale termine può essere prorogato di ulteriori 15 giorni.

n.d.r: Per il mancato rispetto dei termini fissati dal comma 1 del presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 200,00; per le violazioni previste dal commi 2 e 3 del presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 500,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

Articolo 68– Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici

1) I responsabili di aree ed edifici che, per qualsiasi causa, costituiscano pericoli di carattere igienico sanitario, hanno l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari per rimuovere le condizioni di rischio.

2) La procedura di messa in sicurezza deve essere attuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il periodo indicato nell'invito formale eventualmente emesso dall'Amministrazione comunale. Tale termine, previa presentazione di specifica istanza della parte interessata, potrà essere dilazionato fino al massimo di ulteriori 15 giorni, se i profili di rischio lo consentiranno.
3) Nei casi contingibili e urgenti e in caso di inadempienza da parte dei responsabili di cui al comma 1), il Sindaco, quale autorità di igiene e sanità pubblica, emetterà a carico dei responsabili l'ordinanza di messa in sicurezza, fissando il termine per provvedere e stabilendo, nel caso di ulteriore inadempienza, l'esecuzione coattiva dei lavori con spese a carico dei responsabili.

n.d.r: Per le violazioni previste dal presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 200,00, nel caso di inottemperanza di quanto previsto dall'Ordinanza di cui al comma 3, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 500,00 (Delibera di Giunta n. 131 del 18/08/2023).

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 69 - Sanzioni

1) La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento della Giunta Comunale, in riferimento al combinato disposto dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1990, n.689.
2) Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5) Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6) In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore.
7) In caso di inottemperanza si procederà, previa diffida anche verbale in caso di urgenza dovuta alla necessità di garantire l'incolumità pubblica, all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Articolo 70 – Pagamento in misura ridotta.

1) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7 *bis* del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dell'art.16 della legge 24 novembre 1981, la Giunta Comunale può deliberare, per ogni singola violazione del presente regolamento, l'importo ammesso per il pagamento in misura ridotta.

Articolo 71 – Abrogazioni

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano di avere efficacia:
   a) il Regolamento di Polizia Urbana approvato il 18 dicembre 1931;
   b) l'ordinanza n.80 del 12/04/2002 (divieto di campeggio su tutto il territorio comunale), l'ordinanza n.229 del 23/10/2003 (Divieto di campeggio in Val Lapisina); l'ordinanza n.191 del 25/10/2007 (divieto di accattonaggio), l'ordinanza n.255 del 14/12/2009 (Trattenimenti musicali e radio TV), l'ordinanza n. 259 del 28/06/2018 (Ordinanza per la riduzione della popolazione di zanzara comune e zanzare tigre).
   c) tutti gli atti ed i provvedimenti comunali incompatibili con il presente Regolamento.